



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO

**ORDINANZA n° 10 /2019**

**INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE IL LITORALE DI GRADO**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Grado;

**VISTA:** la propria ordinanza n. 77/2017 del 06/12/2017 con la quale viene interdetta la zona di mare nel punto di coordinate LAT.: 45°39.916'N – LONG.: 013° 28.556'E per la presenza di un relitto con un carico di ordigni bellici ad una profondità di circa -8,5 mt.;

**VISTI:** gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima).

**RAVVISATA:** la necessità di rimuovere e trasferire gli ordigni in parola in una zona di mare più sicura al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

**ORDINA**

**Articolo 1**

**(Interdizione della specchio acqueo interessato)**

Sino ad avvenuto brillamento degli ordigni, nello specchio acqueo individuato dalla congiungente i punti aventi coordinate **A) LAT.: 45°39.916' N LONG.: 013° 28.556' E - B) LAT.: 45°38.000' N LONG.: 013° 27.200'** per una distanza di 2000 metri, come meglio evidenziato nell'allegata planimetria che è parte integrante della presente ordinanza, è **vietato:**

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- II. praticare la balneazione ed ogni attività collaterale;
- III. effettuare attività subacquee con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca, di qualunque natura.

**Articolo 2**

**(Operazioni di brillamento)**

Dal giorno **22/02/2019** al giorno **02/03/2019** avranno luogo, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, nel punto di coordinate **LAT.: 45°38.000' N LONG.: 013° 27.200' E**, le operazioni di brillamento di ordigni bellici a cura del Comsubin Gos e del Nucleo SDAI della Marina Militare

e pertanto, sino al termine delle operazioni, **per un raggio di 2000 (duemila) metri dai citati punti, è vietato:**

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- II. praticare la balneazione ed ogni attività collaterale;
- III. effettuare attività subacquee con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca, di qualunque natura.

### **Articolo 3 (Disposizioni finali e sanzioni)**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/grado](http://www.guardiacostiera.gov.it/grado), nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Grado, 20/02/2019

IL COMANDANTE  
Tenente di Vascello (CP)  
Francesca GODINO  
Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs 07/03/2005 n. 82

